



COMUNE DI PRIZZI

PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di istituzione e l'attività della Consulta Comunale delle Attività Produttive, già istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31/05/2008, intesa come momento di incontro permanente tra gli imprenditori di Prizzi e l'Amministrazione Comunale per lo sviluppo dell'agricoltura, del commercio, dell'artigianato, del turismo e di tutte le altre attività produttive presenti nel nostro territorio.

ART. 2

FINALITA'

La Consulta si propone le seguenti finalità:

- Valorizzare le potenzialità delle attività imprenditoriali di Prizzi e del suo territorio per innescare un processo di sviluppo socio-economico, proponendo all'Amministrazione Comunale progetti e segnalando aree d'intervento;
- Concorrere alla realizzazione di iniziative pubbliche e di volontariato in materia di politiche per le attività produttive promosse dall'Amministrazione Comunale;
- Promuovere attività di studio, di ricerca, d'orientamento per gli imprenditori operanti sul territorio prizzese;
- Avanzare proposte su piani di investimento in materia di politica imprenditoriale.

ART. 3

IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale si impegna a:

- rendere noto, mediante avviso pubblico, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, i giorni e l'ora in cui saranno convocati gli operatori economici, divisi per tipologia commerciale, al fine di indicare il proprio esponente designato a componente della Consulta Comunale delle Attività Produttive;
- divulgare la composizione della Consulta Comunale delle Attività Produttive;
- pubblicizzare le iniziative concordate e gli eventuali documenti della Consulta;
- concedere l'uso di appositi locali su richiesta del Presidente della Consulta per svolgere le riunioni dell'Assemblea e dei gruppi di lavoro;
- agevolare l'accesso agli atti amministrativi nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge.

ART. 4

COMPITI DELLA CONSULTA

La Consulta ha il compito di:

- definire le aree di interesse relativamente alle politiche imprenditoriali ed istituire gruppi di lavoro;
- esaminare e fare propri i documenti elaborati dai vari gruppi di lavoro;
- approfondire, esaminare e avanzare proposte al fine di una migliore collaborazione tra l'Amministrazione Comunale e gli operatori delle attività produttive;
- proporre al Consiglio Comunale eventuali modifiche al presente Regolamento.

ART. 5

ORGANI DELLA CONSULTA

Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;

La consulta ha facoltà inoltre di istituire al suo interno gruppi di lavoro, con atto dell'Assemblea che ne regola contestualmente funzioni, compiti e durata.

ART. 6

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da:

- Sindaco o assessore dallo stesso delegato;
- N. 2 componenti del Consiglio Comunale di cui uno in rappresentanza della maggioranza e uno in rappresentanza della minoranza;
- N. 1 rappresentante degli esercenti attività di commercio – settore alimentare;

- N. 2 rappresentanti degli esercenti attività di commercio – settore non alimentare;
- N. 1 rappresentante degli esercenti attività di commercio su aree pubbliche;
- N. 1 rappresentante degli imprenditori agricoli e/o zootecnici,
- N. 1 rappresentante degli artigiani;
- N. 1 rappresentante delle strutture ricettive;
- N. 1 rappresentante delle altre imprese non riconducibili alle precedenti.

Il Sindaco, o Assessore delegato, nonché i due rappresentanti del Consiglio Comunale hanno esclusiva funzione consultiva e non hanno potere di voto in seno alla Consulta.

Ogni tipologia commerciale designa il proprio rappresentante, secondo le modalità previste nell'avviso di cui all'art. 3 del presente Regolamento. Nel caso una tipologia commerciale non presenti nessun candidato, l'esponente sarà designato direttamente dal Sindaco.

Acquisite le designazioni dei rappresentanti, in seguito ad avviso pubblico, il Sindaco con propria determinazione, provvede alla nomina dei componenti di cui sopra.

L'assemblea rimarrà in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco

ART. 7

FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

Nella prima riunione convocata dal Sindaco, l'Assemblea della Consulta presieduta dal componente più anziano d'età, elegge a scrutinio segreto il Presidente ed il Vice Presidente.

A tal fine è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti dell'assemblea. Risulta eletto chi riporta il maggior numero di voti, in caso di parità di voti il componente più anziano d'età.

Compiti del Presidente:

- convoca e presiede la Consulta;
- definisce l'ordine del giorno;
- coordina i lavori all'interno della Consulta;
- nomina il Segretario scegliendolo tra i componenti della stessa Assemblea.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le riunioni della Consulta sono presiedute dal vice Presidente e, in sua assenza, dal membro più anziano d'età.

Gli atti della Consulta sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Ai lavori della consulta partecipa, ma senza diritto di voto, il Sindaco o l'Assessore dallo stesso delegato

Possono partecipare alle sedute della Consulta in qualità di relatori, senza diritto di voto, esperti che, per la particolare competenza professionale o per rappresentatività siano in grado di fornire contributi qualificati sullo specifico argomento iscritto all'ordine del giorno.

A supporto dei lavori della consulta può partecipare alle sedute il Capo Settore e/o suoi delegati.

Le sedute della Consulta sono da ritenersi validamente insediate con la presenza della metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione.

ART. 8 CONVOCAZIONE DELLA CONSULTA

Il Presidente convoca la Consulta in via ordinaria tre volte l'anno e in via straordinaria tutte le volte che lo stesso ne ravvisi la necessità, nonché qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea, nonché su richiesta del Sindaco o dell'Assessore competente.

La convocazione è fatta con avviso scritto da inviare ai componenti almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione e, nei casi d'urgenza, almeno 24 ore prima.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo, la data e l'ora della riunione.

ART. 9 DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DELLA CONSULTA

I componenti della consulta che per tre volte consecutive non partecipano, senza giustificato motivo, alle riunioni regolarmente convocate dal Presidente, sono dichiarati decaduti. Decadono altresì con effetto immediato i componenti della Consulta che cessino, per qualsiasi motivo la propria attività imprenditoriale nel territorio comunale. I componenti decaduti saranno sostituiti con le stesse modalità iniziali.

ART. 10 APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento viene approvato ed entra in vigore con le modalità previste dall'art. 80 dello Statuto Comunale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari con esso incompatibili.